CAMERA DEI DEPUTATI N. 4604

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASILE GUIDO, BASILE GIUSEPPE, FULCI, LASPADA

Presentata il 23 novembre 1967

Disposizioni speciali per il terremoto di Mistretta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In occasione di gravi calamità come terremoti e inondazioni, sono state emanate in Italia diverse leggi, ma molti danneggiati hanno avuto con grande ritardo e talora non hanno ricevuto fino ad oggi il beneficio che era lo scopo della legge, come è il caso limite dei danneggiati del terremoto in Calabria del 1904, del terremoto di Messina del 1908, dei terremoti dell'Irpinia e di S. Venerina e Milo (Catania), dell'inondazione di Salerno ecc.; sono innumerevoli i danneggiati che attendono ancora dopo tanto tempo il contributo dello Stato per riparare o ricostruire la loro casa sinistrata. È anzitutto da osservare che dare l'80 per cento della somma necessaria per la ricostruzione degli edifici distrutti da una calamità, non significa riedificarli: se la legge promette 2 milioni per riparare una casa per cui occorrono 2 milioni e mezzo e il danneggiato non ha la differenza, la casa non si riedificherà. E se il danneggiato si rivolge ad una banca per fare un mutuo in attesa che lo Stato gli dia il contributo, egli sarà ancora danneggiato quando lo Stato ritardando il pagamento gli farà pagare, per anni, gli interessi sul debito con la banca.

Purtroppo anche altre leggi sono state fatte in Italia con lo stesso criterio, per costruire opere pubbliche e i comuni più poveri che non avevano il denaro per fare, ad esempio, il progetto della strada o comprare l'area su cui costruire le aule scolastiche, non hanno potuto fare né le strade, né le scuole; peggiore è il caso se dopo aver fatto il debito con una banca per fare il progetto e comprare l'area, il comune non ottenne il contributo promesso dalla legge perché frattanto lo stanziamento dei fondi insufficienti si era esaurito.

Il terremoto è una tragedia. Vi sono case crollate e case pericolanti dove si ha terrore di abitare. Vi sono degli ospedali chiusi. Lo Stato non può fare una legge che promette di dare un aiuto e darlo con colpevole ritardo dopo un dramma che ha portato rovina e desolazione. Quello che si deve fare va fatto subito per dare conforto all'avversità in questi poveri paesi che hanno sempre sofferto, senza aver mai chiesto nulla allo Stato. È perciò nell'interesse vitale dei paesi danneggiati e in nome della solidarietà nazionale che ci onoriamo proporre al Parlamento la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il danneggiato del terremoto del 31 ottobre 1967, per ottenere l'indennizzo dello Stato per la riparazione o ricostruzione della casa

sinistrata, deve fare istanza corredata da perizia, all'Ufficio del Genio civile di Messina, se la casa è situata nei comuni di Mistretta, Santo Stefano Camastra, Reitano, Pettineo, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Tusa, Capizzi, Militello Rosmarino e all'Ufficio del Genio civile di Enna se è situata nei comuni di Cerami e Nicosia.

Per la riparazione e la ricostruzione di ospedali, scuole e altri edifici pubblici e di culto ovvero destinati ad uso di assistenza e beneficenza, la domanda di indennizzo deve essere presentata dal sindaco o dal vescovo o dall'autorità amministrativa competente cui spetta la concessione dell'indennizzo.

ART. 2.

L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, dopo gli accertamenti dei danni, concede entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, l'indennizzo per la riparazione o la ricostruzione dell'edificio, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero del tesoro e alla Banca di Italia.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a trasferire in missione straordinaria per 90 giorni al Genio civile di Messina e di Enna i funzionari occorrenti per l'accertamento dei danni.

ART. 4.

La Banca d'Italia o altro istituto di credito autorizzato dal Ministro del tesoro, in base all'atto di concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 della presente legge corrisponde una prima anticipazione non minore del 30 per cento dell'indennizzo totale al danneggiato, mentre la parte rimanente verrà erogata su presentazione di un certificato rilasciato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, che stabilisce l'ulteriore anticipazione secondo lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti e l'ammontare corrispondente all'importo delle opere stesse.

ART. 5.

È iscritta ipoteca privilegiata sull'area e sull'immobile del danneggiato che trae beneficio dall'indennizzo: il privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2765 del codice civile, osservate le disposizioni dell'articolo 2780 n. 1, del codice civile. L'ipo-

teca sarà cancellata su presentazione del certificato di collaudo definitivo dei lavori di riparazione o di ricostruzione, rilasciato dall'Ufficio del Genio civile competente per territorio, vistato dal Provveditorato regionale per le opere pubbliche della Sicilia con sede a Palermo.

ART. 6.

Allo scopo di rendere più rapida la ricostruzione degli edifici danneggiati nei comuni indicati nell'articolo 1, quando il proprietario non sia in grado di provvedere direttamente al ripristino degli immobili o per ragioni tecniche sia opportuno formare delle unità immobiliari per consentire un più razionale sfruttamento delle aree degli edifici sinistrati, l'Istituto autonomo delle case popolari di Messina e quello di Enna, ciascuno nell'ambito delle rispettive province, sono autorizzati a sostituirsi a richiesta dei proprietari, nella riparazione o ricostruzione degli alloggi, dietro cessione dell'indennizzo loro spettante e a procedere alle attribuzioni delle relative quote tra i proprietari dell'edificio riparato o ricostruito.

ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le corrispondenti aliquote del maggior gettito derivante dall'addizionale straordinaria del 20 per cento sull'IGE, prorogata al 31 dicembre 1969.